

Avv. Iazzetta Giovanni
Via Isonzo, 7
80026 – Casoria (NA)
Tel. 0812358893
Pec: iazzettagiovanni@pec.it

Tribunale di Spoleto
Sezione Lavoro
Dott.ssa D'Auria Marta
RG. n. 600/2016

Avviso di notificazione ai contro interessati
ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

del ricorso ex artt. 414, 700 e 151 c.p.c., proposto, in data 14/11/2016, dalla Sig.ra Iazzetta Maria rappresentata e difesa dal sottoscritto Avv. Iazzetta Giovanni, del foro di Napoli, con studio in Casoria (NA) alla Via Isonzo 7, e

del decreto n.1916 del 21/11/2016, reso pubblico in data 22/11/2016, RG. n. 600/1/2016, il quale, con riferimento alla domanda cautelare, fissa la data d'udienza al 19 gennaio 2017 ed, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizza la notifica del ricorso e del pedissequo decreto a mezzo pubblicazione sul sito internet del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, nell'area tematica a ciò demandata, nei confronti dei contro interessati.

Di seguito, si trascrive integralmente il ricorso:

Tribunale Civile di Spoleto
Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.
ed istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

La sig.ra **Iazzetta Maria**, nata il 07/12/1972 ad Afragola (NA), ivi residente in Via della Libertà, 25, C.F. ZZTMRA72T47A064W, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Iazzetta Giovanni, C.F. ZZGNN68B27A064D, presso il cui studio in Casoria (NA), Via Isonzo 7, elegge domicilio. Ai sensi degli artt. 134, terzo comma, e 136, terzo comma, c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo di posta elettronica: iazzettagiovanni@pec.it oppure al seguente numero di fax: 0815403168.

Ricorrente

contro

Ministero dell'istruzione Università e Ricerca – MIUR, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/a.

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del Dirigente p.t., con sede in Perugia Viale Carlo Manuali.

Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, in persona del Dirigente p.t., con sede in Perugia Viale Carlo Manuali.

Resistenti

Oggetto: mobilità del personale docente 2016/2017, fase C, scuola primaria - illegittimità del trasferimento a Genova, ambito territoriale 0002 - diritto al trasferimento prioritario su ambito territoriale di Perugia.

PREMESSO

Che, con provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale Umbria, in data 24/11/2015, la ricorrente e' stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserita, in tale Regione, nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lettera C) della legge 107/2015, (c.d. Buona scuola);

che, in data 01/12/2015, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo I.C. Bevagna-Cannara (codice meccanografico PGIC85000X), la ricorrente veniva assunta in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto comune, con decorrenza giuridica dal 01/09/2015;

che, la ricorrente e' stata assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/16 presso la Scuola Primaria Bevagna (codice meccanografico PGEE850012), dove ha preso servizio in data 01/12/2015;

che, la sede definitiva gli sarebbe stata assegnata mediante le operazioni di mobilità riguardanti il successivo anno scolastico 2016/17, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015;

che, in virtù di tale norma e dell'art. 6, comma 1, del CCNI mobilità del personale docente del 8 aprile 2016, la ricorrente è risultata interessata dalla fase C) relativa alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/17. Infatti, avendo superato positivamente il periodo di prova, la ricorrente, al fine di ricongiungersi o avvicinarsi alla propria famiglia, chiedeva di essere trasferita secondo un ordine di preferenza, di ambiti territoriali e province, che vede al primo posto gli ambiti territoriali e le province della Campania, poi quelli del Lazio, poi quelli dell'Umbria ed a seguire gli altri ambiti e province italiane, come si evince dalla domanda di mobilità.

che, alla procedura di valutazione delle domande di mobilità partecipava con un punteggio in graduatoria di diciotto (18), per tutti gli ambiti territoriali e le province e di ventiquattro (24), per gli ambiti territoriali della provincia di Perugia, così come confermato dalla lettera di notifica di accettazione della domanda di mobilità;

che, all'esito delle operazioni di mobilità, la ricorrente non otteneva il trasferimento in nessuno degli ambiti territoriali e delle province indicate in domanda e, viceversa, in data 29/07/2016, a mezzo di

posta elettronica ordinaria, gli veniva comunicato il trasferimento d'ufficio a Genova, con il punteggio di diciotto (18), su ambito territoriale 0002, non richiesto nella domanda di mobilità;

che, dal testo della comunicazione e da quello dei bollettini dei trasferimenti pubblicati sui siti web degli uffici scolastici di Genova e Perugia, non si evincono i motivi dell'assegnazione alla ricorrente di un ambito territoriale e di una provincia così sfavorevoli rispetto a quelli richiesti nella domanda di mobilità, così come non è chiaro perché, scorrendo il bollettino dei trasferimenti su Perugia, che è la provincia in cui la ricorrente ha sostenuto l'anno di prova e che nella domanda ha anche indicato come preferita per l'assegnazione subito dopo le province di Campania e Lazio, si legge che gli ambiti territoriali della provincia di Perugia sono stati assegnati a docenti di scuola primaria con un punteggio non solo inferiore a ventiquattro (24) ma addirittura inferiore a diciotto (18). Per tali docenti, ai fini della precisa individuazione delle loro generalità, si rinvia all'elenco dei trasferimenti pubblicato, in data 28/07/2016, sul sito web dell'USP di Perugia ed allegato al presente ricorso. A titolo esemplificativo, si riportano sinteticamente alcuni dei loro nomi con il relativo punteggio ed ambito territoriale assegnato: Chioccarelli Maria, punti 12, Umbria ambito 0003; Monaco Francesca Rita, punti 12, Umbria ambito 0003; Galione Maria Concetta, punti 15, Umbria ambito 0003; Cellini Sara, punti 17, Umbria ambito 0003; Diotallevi Benedetta, punti 0, Umbria ambito 0002; Giordano Elena, punti 0, Umbria ambito 0002; Midolo Margherita, punti 3, Umbria ambito 0002; Trimarchi Bianca, punti 5, Umbria ambito 0002; Santagada Giuseppe, punti 6, Umbria ambito 0002; Marcellino Tiziana Rita, punti 6, Umbria ambito 0002; Loprete Assunta, punti 9, Umbria ambito 0002; Corrado Anna, punti 10, Umbria ambito 0002; Marini Veronica, punti 11, Umbria ambito 0002; De Nigris Pia, punti 12, Umbria ambito 0002; Forte Antonia, punti 12, Umbria ambito 0002; Bubba Alessia, punti 12, Umbria ambito 0002; Giuffrè Caterina, punti 12, Umbria ambito 0002; Salmeri Giuseppina, punti 12, Umbria ambito 0002; Salmeri Maria Grazia, punti 12, Umbria ambito 0002; Garrapa Filomena, punti 13, Umbria ambito 0002; Ambrosi Paola, punti 14, Umbria ambito 0002; Cilluffo Vincenzo, punti 15, Umbria ambito 0002; Giacalone Roberta, punti 15, Umbria ambito 0002; Grammatico Antonina Rita, punti 15, Umbria ambito 0002; Ilari Maria Antonietta, punti 15, Umbria ambito 0002; Andreozzi Daniela, punti 15, Umbria ambito 0002; Andricciola Sonia, punti 3, Umbria ambito 0001; Fioriti Sophie, punti 9, Umbria ambito 0001; Gabbolini Silvia, punti 9, Umbria ambito 0001; Dragotta Eleonora, punti 12, Umbria ambito 0001; Cannelli Sara, punti 13, Umbria ambito 0001; Pasqui Laura, punti 13, Umbria ambito 0001; Taschini Silvia, punti 10, Umbria ambito 0001;

che per tali ragioni, in data 06/08/2016, la ricorrente impugnava e proponeva istanza di conciliazione negoziale, ai sensi dell'art. 17, del CCNI mobilità del personale docente del 8 aprile 2016, per l'annullamento dell'illegittimo trasferimento su ambito 0002 nella provincia di Genova ed il riconoscimento del diritto prioritario al trasferimento su ambito territoriale nella provincia di Perugia. Successivamente, a mezzo e-mail del 23/08/2016, le veniva comunicato che la sede scolastica di servizio, nell'ambito 0002 Genova, è l'istituto "I.C. Teglia" codice GEIC84200Q. Ed ancora con e-mail, in data 11/10/2016, le veniva comunicato il mancato accoglimento dell'istanza di conciliazione;

che ad oggi, per motivi personali di salute, la ricorrente non ha ancora preso servizio presso la nuova sede scolastica di Genova.

DIRITTO

Mancata valutazione sia delle preferenze espresse nella domanda di mobilità sia del punteggio in graduatoria. Mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al coniuge residente in Provincia di Perugia.

L'art. 6 del CCNI del 8 aprile 2016 nel disciplinare la fase C della mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/17 stabilisce che “gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Relativamente alla fase C) della mobilità per tale anno scolastico, l'ordine delle operazioni nei trasferimenti del personale docente è disciplinato nell'allegato 1 al CCNI del 8 aprile 2016 secondo cui “partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali” .. “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica;

in base alla tabella di valutazione dei titoli, allegato D, al CCNI del 8 aprile 2016, per tutti gli ambiti territoriali e le province, la ricorrente figurava in graduatoria col punteggio di diciotto (18) così formato: dodici punti (12) per essere vincitrice di concorso pubblico per la scuola primaria nell'anno 1999, come stabilito alla lettera A), punto III titoli generali; sei punti (6) per essere madre di due figlie di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto, come previsto alla lettera C), punto II esigenze di famiglia;

Invece, per gli ambiti territoriali di Perugia figurava in graduatoria col punteggio di ventiquattro (24), poiché ai precedenti diciotto punti (18) si aggiungevano altri sei punti (6) per aver chiesto il ricongiungimento al coniuge avente residenza a Bastia Umbra (PG), così come previsto alla lettera A), punto II esigenze di famiglia, di cui alla predetta tabella di valutazione dei titoli.

La circostanza che gli ambiti territoriali della provincia di Perugia, ed in particolare l'ambito territoriale 0001 in cui è compreso il Comune di Bastia Umbra (PG), sono stati assegnati a docenti di scuola primaria con un punteggio non solo inferiore a ventiquattro (24) ma addirittura inferiore a diciotto (18) rende evidente la mancata considerazione dei sei (6) punti aggiuntivi vantati dalla ricorrente per la richiesta di ricongiungimento al coniuge ivi residente. Ma la circostanza che non le è stato assegnato alcun ambito territoriale nella provincia di Perugia e nessuno degli

ambiti territoriali e province indicate nella domanda di mobilità, mentre, le è stato assegnato d'ufficio l'ambito 0002 di Genova, nemmeno indicato in tale domanda, dimostra che, l'ordine nella graduatoria degli aspiranti al trasferimento non è stato determinato, né in base a ciascuna preferenza, né in base alla valutazione di tutti i titoli di cui alla tabella allegato D, al CCNI del 8 aprile 2016, né in base al più alto punteggio e nemmeno tenendo conto dell'anzianità anagrafica.

Violazione dei criteri del trasferimento d'ufficio;

come già dedotto al precedente capo, l'art. 6 del CCNI del 8 aprile 2016 nel disciplinare la fase C della mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/17 stabilisce, tra l'altro, che “la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio”.

l'art. 2, comma 3, del CCNI del 8 aprile 2016 stabilisce che per i docenti assunti da graduatorie di merito e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento “in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso”. “In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando” .. “per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle province previste dall'apposita OM”.

Dunque, l'assegnazione ad altri docenti con punteggio inferiore di ambiti territoriali più favorevoli rispetto a quello assegnato alla ricorrente dimostra che il sistema informatico impiegato dal ministero per lo svolgimento delle operazioni di mobilità, così come istruito e programmato ha, non solo, completamente ignorato la sequenza degli ambiti e province indicata come preferita nella domanda di mobilità, ma anche i criteri d'ufficio testé citati. Infatti, avendo presentato la domanda di mobilità, gli ambiti territoriali da cui partire per individuare quello da assegnare, sarebbero stati quelli della Campania, passando poi a quelli del Lazio e quindi dell'Umbria. Scorrendo tale sequenza si sarebbe dovuto assegnare, in base al punteggio posseduto, se non un ambito in una provincia campana o laziale almeno uno in quella umbra, dove la ricorrente vanta, sicuramente, un punteggio maggiore di altri docenti. Viceversa, il sistema informatico gli ha assegnato direttamente, d'ufficio, l'ambito 0002 di Genova, non indicato nella domanda mobilità, e che è posto al margine diametralmente opposto, ed, a svariate centinaia di chilometri di distanza, rispetto alla provincia di nomina, nonché, a quella di residenza propria, anche secondo la sequenza degli ambiti e province previste dall'apposita OM.

Omessa motivazione del mancato riconoscimento alla ricorrente del punteggio aggiuntivo per ricongiungimento al coniuge residente in provincia di Perugia; trasferimento discriminatorio ed omessa motivazione del trasferimento d'ufficio della ricorrente all'ambito territoriale 0002 di Genova, con punti diciotto (18), in relazione all'assegnazione degli ambiti 0003, 0001 e 0002 di Perugia a docenti con punteggio sia inferiore a ventiquattro (24) che inferiore a diciotto (18).

la normativa vigente in materia di trasferimenti del personale docente ha indicato i criteri che il datore di lavoro, ossia, il MIUR e, per esso, gli Uffici scolastici regionali e provinciali, deve osservare per l'assegnazione della sede scolastica definitiva. Questa deve avvenire in base al merito, determinato dal punteggio in graduatoria, per ciascuna delle preferenze di ambiti territoriali e province. Leggendo gli allegati bollettini dei trasferimenti, inerenti la provincia di Perugia, emerge *ictu oculi* la immotivata assegnazione di sede definitiva al personale docente a prescindere, non solo, dalle preferenze ma, addirittura, dal punteggio. Quindi, il MIUR ha assegnato la sede scolastica definitiva al personale docente in modo del tutto arbitrario, poiché, non ha affatto motivato la deroga ai criteri normativi e contrattuali di valutazione. Ne consegue la immotivata, illegittima ed ingiusta discriminazione tra i docenti trasferiti, molti dei quali, hanno mantenuto, od ottenuto, l'assegnazione definitiva di sede in un ambito territoriale della provincia di Perugia, pur non avendone merito.

Fumus boni iuris

il diritto che la ricorrente intende far valere in via ordinaria appare fondato proprio sui citati criteri normativi e contrattuali di valutazione del punteggio e delle preferenze, di ambiti territoriali e province, espresse nella domanda di mobilità, la cui corretta applicazione, tuttavia, è mancata nel caso concreto. La conseguente illegittimità delle operazioni di mobilità del personale docente della scuola primaria per l'anno scolastico 2016/17, ha comportato l'assegnazione di sede definitiva, negli ambiti territoriali 0003, 0001 e 0002 della provincia di Perugia, nonché, delle province dell'Umbria, Lazio, Campania e di altre a queste vicine, ad altri docenti di scuola primaria aventi, per ciascuna delle preferenze di ambiti territoriali e province espresse nella domanda di mobilità, un punteggio inferiore rispetto a quello posseduto dalla ricorrente. Tale circostanza è ampiamente dimostrata dal contenuto dei stessi bollettini dei trasferimenti pubblicati sui siti web degli uffici scolastici provinciali dove si legge chiaramente, ad esempio per la provincia di Perugia, che gli ambiti territoriali sono stati assegnati a docenti di scuola primaria con punteggio bassissimo in palese violazione dei criteri normativi e contrattuali che disciplinano il pubblico impiego nel comparto scuola.

Periculum in mora

in attesa della decisione del giudizio ordinario di merito, il diritto della ricorrente è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, poiché ella deve prendere servizio presso la nuova sede scolastica di Genova ove vi dovrà rimanere per un periodo di tre anni, ossia, fino alla prossima mobilità.

Per tale periodo di tempo, e finché non venga eseguita l'auspicata decisione di merito favorevole alla ricorrente, questa sarà costretta a subire l'ingiustizia di un provvedimento datoriale immotivato, discriminatorio e lesivo del proprio diritto all'assegnazione della sede definitiva in un ambito territoriale, in base al proprio punteggio ed alle preferenze espresse. Infatti, il ministero dell'istruzione, non accogliendo l'istanza di conciliazione, dimostra di non voler rimediare agli errori commessi nelle operazioni di mobilità del personale docente della scuola primaria che hanno determinato l'illegittimo trasferimento della ricorrente a Genova consolidando, in tal modo, la altrettanto immotivata, illegittima e discriminatoria attribuzione di ambiti e province a docenti non aventi diritto, con conseguente e definitiva perdita della possibilità per la ricorrente di ottenere il giusto trasferimento.

AmMESSO e non concesso che alla scadenza del triennio, in occasione della nuova eventuale procedura di mobilità, la ricorrente riesca ad ottenere almeno un avvicinamento alla provincia in cui attualmente risiede con la famiglia, fino a quel momento e salvo il buon esito della futura procedura di mobilità, sarebbe comunque aleatoria la realizzazione del suo diritto, e, consolidata la illegittimità del comportamento datoriale.

Tale modus operandi della Pubblica Amministrazione lede profondamente la dignità personale, prima ancora che quella professionale, della ricorrente. A ciò si aggiunge l'irreparabile compromissione sia dello status sociale acquisito dalla propria famiglia nel luogo di attuale residenza in provincia di Napoli, sia degli equilibri interni alla famiglia, tanto riguardo al rapporto tra i coniugi, costretti a lavorare e vivere separatamente in regioni diverse e lontane, quanto riguardo allo sviluppo affettivo, educativo, culturale, morale, delle due figlie che frequentano rispettivamente il terzo anno di scuola media inferiore, ed, il primo di scuola media superiore, nella provincia di attuale residenza. A ciò si aggiunge il notevole danno economico per la necessità della ricorrente di mantenersi in una provincia lontanissima da quella in cui attualmente risiede e di viaggiare continuamente per raggiungere, mantenere ed accudire la propria famiglia.

Tutto ciò premesso, nelle more di una decisione del giudizio di merito, la ricorrente, così come rappresentata e difesa

CHIEDE

in via cautelare:

ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669-bis e seguenti c.p.c., ordinarsi ai convenuti, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, l'adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere i pregiudizi di cui alla premessa tra i quali, in attesa dell'esito del giudizio a cognizione piena, quello atto a sospendere il trasferimento della ricorrente presso l'Istituto scolastico "I.C. Teglia", ambito territoriale 0002 di Genova ed, al fine di consentirle di prendere servizio per l'anno scolastico 2016/17, ormai già in corso, ad assegnare provvisoriamente la ricorrente all'IC Bevagna-Cannara (PG), ambito 0003 di Perugia, quale sede di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 o, in subordine, presso altro istituto scolastico individuato in uno degli ambiti territoriali 0003, 0001, 0002 di Perugia o di altro ambito territoriale di diversa provincia, comunque più favorevole per vicinanza a quello di immissione in ruolo, che le sia attribuibile in base al punteggio posseduto e nel rispetto della preferenza, di ambiti territoriali e province, espressa nella domanda di mobilità;

in via ordinaria:

previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, *contrariis reiectis*:

accertare e dichiarare nullo o annullare il trasferimento e l'assegnazione di sede definitiva della ricorrente su ambito territoriale 0002 di Genova;

accertare e dichiarare il diritto prioritario della ricorrente all'assegnazione di sede definitiva su ambito territoriale di immissione in ruolo, 0003 di Perugia, e per l'effetto, condannare il datore di lavoro al ripristino in via definitiva della sede di lavoro presso l'Istituto Comprensivo I.C. Bevagna-Cannara (PG) o altro Istituto scolastico in tale ambito territoriale;

in subordine, accertare e dichiarare il diritto prioritario della ricorrente all'assegnazione di sede definitiva su uno dei vicini ambiti territoriali della provincia di immissione in ruolo, 0001 o 0002 di Perugia, o, su un ambito territoriale di diversa provincia, comunque più favorevole per vicinanza alla provincia di immissione in ruolo, che le sia attribuibile in base al punteggio posseduto e nel rispetto della preferenza, di ambiti territoriali e province, espressa nella domanda di mobilità, e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro ad assegnare tale sede in via definitiva alla ricorrente;

condannare i convenuti alla rifusione delle spese di causa e dei compensi e spese legali, con accessori di legge ed attribuzione al procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. 115/2002, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e, pertanto, l'ammontare del contributo unificato è di € 259,00. Tuttavia, ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, la ricorrente dichiara che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi, ex art. 76 e 92 D.P.R. 115/2002, non è superiore ad € 34.585,23 relativamente alla dichiarazione presentata nel 2016 per i redditi dell'anno 2015.

Istanza per la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

In considerazione dell'oggetto del presente giudizio e della necessità della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti di scuola primaria eventualmente contro interessati, stante l'impossibilità per la ricorrente di individuarne i nomi ed i recapiti, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, in deroga alle formalità previste per la notifica per pubblici proclami dall'art. 150 cpc, nel modo meno oneroso e più celere, mediante pubblicazione del presente ricorso sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, e comunque nei modi e termini ritenuti più opportuni.

In via istruttoria: si chiede ordinare all'amministrazione datrice di lavoro di esibire e depositare le graduatorie dei trasferimenti, con la descrizione dei criteri normativi e contrattuali applicati per istruire l'algoritmo, in relazione agli ambiti territoriali nazionali espressi dalla ricorrente nella domanda di mobilità del personale docente della scuola primaria per l'anno 2016/17, unitamente agli atti e provvedimenti, che ne hanno determinato il trasferimento da Perugia a Genova;

si producono:

1. ricorso in originale;
2. procura;
3. contratto individuale lavoro;
4. domanda assegnazione ambito nazionale;
5. accettazione domanda assegnazione ambito nazionale;
6. elenco trasferimenti Liguria;
7. decreto dirigenziale USP Perugia del 29/07/2016;
8. elenco trasferimenti Perugia;
9. e-mail assegnazione ambito Genova;
10. e-mail assegnazione sede Genova;
11. istanza tentativo di conciliazione;
12. e-mail esito istanza tentativo di conciliazione;
13. dichiarazione del requisito per ricongiungimento;
14. certificato di residenza della ricorrente;

15. certificato di stato di famiglia della ricorrente;
16. certificato di residenza del marito della ricorrente;
17. ordinanza del Tribunale di Trani n. 28744 del 16/09/2016;
18. ordinanza del Tribunale di Taranto n. 8749 del 20/09/2016.

Casoria (NA), 10 novembre 2016

Avv. Iazzetta Giovanni

Si allega: duplicato informatico del decreto n.1916 emesso, in data 21/11/2016, dal Tribunale di Spoleto, Sezione Lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria, RG. n. 600/1/2016, reso pubblico in data 22/11/2016.

Casoria (NA), 5 dicembre 2016

Avv. Iazzetta Giovanni